

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita, con sede in Torino, la Fondazione denominata "Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato muscoloscheletrico e rari – ETS" senza vincoli di rappresentazione grafica (di seguito la "**Fondazione**"), ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ("Codice del Terzo Settore"), del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione.
2. Con decorrenza dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "ETS". La Fondazione utilizza, altresì, quale proprio segno distintivo, il logo di cui all'allegato 1.
3. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di trasferire o istituire sedi secondarie o uffici decentrati in Italia e all'estero.
4. Le variazioni dell'indirizzo all'interno del Comune ove ha sede la Fondazione non costituiscono modifiche del presente statuto.

Art. 2

SCOPO E ATTIVITA'

1. La Fondazione ha lo scopo esclusivo del perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel settore della ricerca scientifica nel campo dei tumori rari e dell'apparato muscoloscheletrico, al fine della prevenzione, della diagnosi e della cura di tali patologie. Tale attività potrà essere svolta direttamente dalla Fondazione ovvero in collaborazione con università, enti di ricerca ed altre fondazioni sempre nel rispetto della normativa applicabile agli enti del Terzo Settore.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma che precede, la Fondazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
 - **ricerca scientifica di particolare interesse sociale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) Codice del Terzo Settore;
 - **erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera u) Codice del Terzo Settore;
 - **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le**

attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) Codice del Terzo Settore;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione svolge e promuove la ricerca e la divulgazione scientifica mediante: a) apparecchiature idonee che appartengano alla Fondazione o siano state messe a disposizione da enti e/o istituti pubblici o privati che svolgono attività medica, sanitaria o di ricerca nei medesimi settori in cui opera la Fondazione o in settori connessi; b) l'elargizione di contributi di studio a ricercatori provatamente impegnati in attività di ricerca scientifica, biologica e medica; c) qualsiasi intervento, contributo, sovvenzione od oblazione in cui sia chiaramente riconoscibile la finalizzazione al progresso della ricerca scientifica nel settore di cui al comma 1; d) attività di cooperazione universitaria e scientifica per lo sviluppo integrato delle discipline biomediche.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione può, altresì, sostenere la ricerca con finalità nell'ambito dei tumori muscoloscheletrici e rari di cui al comma 1.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi e nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate. L'individuazione di tali attività diverse, strumentali e secondarie, è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 3

PATRIMONIO

1. La Fondazione provvede alle attività statutarie con i mezzi finanziari che le derivano dalla dotazione patrimoniale e da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, contribuzioni, donazioni, eredità e lasciti. Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione può pertanto richiedere e ricevere contributi, sovvenzioni o oblazioni da enti, quale ne sia la natura, o da persone fisiche.

2. La Fondazione può adottare le iniziative più opportune al fine di sollecitare la raccolta di fondi, di contributi e di oblazioni.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti

degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso fra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

4. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo rispetto all'importo stabilito per legge in conseguenza di perdite, si applica l'articolo 22, comma 5, del Codice del Terzo Settore.

Art. 4

ORGANI E CARICHE

1. Gli organi e le cariche della Fondazione sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sostenitori, il Segretario Generale, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove nominato.

Art. 5

PRESIDENTE

1. Il Presidente, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile, ha la firma e la rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; a tal fine, intrattiene ogni necessario rapporto con qualsivoglia soggetto giuridico, pubblico o privato.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate dai membri del Consiglio Direttivo, in via disgiunta. La firma dei membri del Consiglio Direttivo fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 6

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri che durano in carica tre anni, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

2. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare la maggioranza dei suoi membri, tutti devono ritenersi dimissionari, provvedendosi immediatamente alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più membri, senza che si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2 che precede, vengono nominati quanto più celermente possibile i nuovi membri, in numero pari a quello dei componenti venuti a mancare, nel rispetto di quanto stabilito dal successivo comma 10.

4. Il Consiglio Direttivo realizza e coordina il conseguimento delle finalità statutarie.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'obbligo di predisporre e di approvare il Bilancio d'esercizio e, ove richiesto, il Bilancio sociale.

6. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto dal Presidente, assume le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino almeno i due terzi dei presenti; tale maggioranza deve essere arrotondata all'unità superiore. Per le modifiche dello statuto è, invece, necessaria l'unanimità del Consiglio Direttivo a quel momento in carica, così come per la deliberazione che accerta le cause di estinzione della Fondazione. I verbali del Consiglio Direttivo, firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o, in mancanza di questi, da un altro membro all'uopo designato, sono trascritti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

7. I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dai soggetti fondatori come segue: (i) due membri sono nominati dal fondatore Prof. Dott. Alessandro Comandone, o da persona da lui designata tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, fino a quando il Prof. Dott. Alessandro Comandone rimanga in vita; successivamente saranno nominati dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con le modalità di cui al comma 8; (ii) quattro membri sono nominati dal fondatore Dott. Raimondo Piana, o da persona da lui designata tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, fino a quando il Dott. Raimondo Piana rimanga in vita; successivamente saranno nominati dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con le modalità di cui al comma 8; (iii) un membro è nominato dal fondatore Dott. Marco Gioannini, o da persona da lui designata tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, fino a quando il Dott. Marco Gioannini rimanga in vita; successivamente saranno nominati dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, con le modalità di cui al comma 8; (iv) il Presidente è nominato di comune accordo dal Prof. Dott. Alessandro Comandone e dal Dott. Raimondo Piana o da persone da ciascuno di essi designate tramite atto scritto con le modalità di cui al comma 8, finché entrambi in vita; successivamente sarà nominato dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino.

8. La nomina degli organi e delle cariche della Fondazione deve avvenire tramite atto scritto inviato al Presidente in carica almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

9. L'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione

nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

10. Nel caso di cui al comma 3, la nomina del nuovo membro o dei nuovi membri sarà effettuata: (i) dal Prof. Dott. Alessandro Comandone, o da persona da lui designata, finché il Prof. Dott. Alessandro Comandone rimanga in vita e successivamente dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, se il membro venuto a mancare era stato da questi nominato oppure (ii) dal Dott. Raimondo Piana, o da persona da lui designata, fino a quando il Dott. Raimondo Piana rimanga in vita e successivamente dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, se il membro venuto a mancare era stato da questi nominato; (iii) dal Dott. Marco Gioannini, o da persona da lui designata, fino a quando il Dott. Marco Gioannini rimanga in vita e successivamente dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino, se il membro venuto a mancare era stato da questi nominato. Nel caso in cui venga a mancare il Presidente, il nuovo Presidente verrà nominato di comune accordo dal Prof. Dott. Alessandro Comandone e dal Dott. Raimondo Piana, o da persone da ciascuno di essi designate, finché entrambi in vita; successivamente sarà nominato dal Direttore pro tempore della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino. In tutti i casi che precedono la nomina dovrà essere effettuata tramite atto scritto inviato al Presidente entro e non oltre trenta giorni dall'evento che determina il venir meno del membro o dei membri da sostituire.

11. I membri del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 7

COLLEGIO DEI SOSTENITORI

1. Il Collegio dei Sostenitori è l'organo preposto a formulare proposte e pareri in relazione all'elaborazione dei programmi di sviluppo della Fondazione. Esso è costituito dai soggetti pubblici e privati che, tramite sovvenzioni e/o contributi al patrimonio della Fondazione, contribuiscano e/o abbiano contribuito economicamente al perseguimento degli scopi della Fondazione e che vengano chiamati a farne parte dal Consiglio Direttivo.

2. I membri del Collegio dei Sostenitori ne fanno parte per cinque anni, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo che può

stabilire una durata maggiore e salvo recesso da esercitarsi con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il Collegio dei Sostenitori si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno il Presidente della Fondazione, che lo convoca e lo presiede, e le sue risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti senza formalità.

Art. 8

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte dei Fondatori. In caso di organo collegiale esso è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente.

2. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Nel caso di morte o dimissioni di un membro dell'Organo di Controllo, il sostituto sarà nominato dai Fondatori.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti, salva la nomina del revisore legale dei conti di cui all'articolo 9 che segue. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono svolgersi, anche esclusivamente, con mezzi di telecomunicazione in conformità con quanto previsto per il Consiglio Direttivo.

7. I componenti dell'Organo di Controllo ricoprono tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della riunione

del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Art. 9

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo, con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 6, primo periodo del presente statuto, provvede alla nomina di un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Non può essere nominato revisore legale alcun membro del Consiglio Direttivo.
3. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ricopre tale carica con mandato di durata triennale, con scadenza alla data della riunione del Consiglio Direttivo di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica, rinnovabile senza limiti, fatte salve le limitazioni di legge.

Art. 10

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di esercizio, redatto a norma dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nei termini di cui all'articolo 48 del Codice del Terzo Settore.
3. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione redige il Bilancio sociale, approvato dal Consiglio Direttivo nei termini stabiliti per il Bilancio d'esercizio, e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
4. Il Consiglio Direttivo documenta, nelle forme stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore eventualmente svolte.
5. Il Consiglio Direttivo approva il Bilancio secondo quanto previsto dal presente statuto, dalla normativa applicabile e in ogni caso nel rispetto del termine di legge previsto per il deposito nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 11

SEGRETARIO GENERALE

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario generale, determinandone le attribuzioni e il periodo di durata nell'incarico.

Art. 12

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. La Fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del Codice del Terzo Settore.

Art. 13

NORME GENERALI

1. Con regolamento interno approvato dal Consiglio Direttivo potranno essere emanate, se necessarie, le norme di esecuzione del presente statuto.

Art. 14

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità l'estinzione della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
2. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità nomina uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri, definendone anche il relativo compenso.
3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il suo patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore individuati all'unanimità dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 15

CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riguardo a quelle previste dal Codice del Terzo Settore.

Firmato:

Marco GIOANNINI

Francesco PENE VIDARI

Allegato 1

allo statuto della Fondazione per la ricerca sui tumori dell'apparato muscoloscheletrico e rari - ETS

logo della Fondazione



Fondazione per la ricerca sui tumori
dell'apparato muscoloscheletrico e rari-ETS

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino certifico che il presente documento informatico, composto di dieci pagine, è copia conforme dell'allegato "B" all'atto a mio rogito del 19 febbraio 2026, repertorio n. 89.950/20.711, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino il giorno 26 febbraio 2026 al n. 10047 Serie 1T, firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Si rilascia, ai sensi dell'articolo 22, comma 2 del D.Lgs 82/2005, in carta libera ad uso Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Torino, il giorno 26 febbraio 2026